

## Il Giudice

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed osservato che:

- a) Il DM 235/2014 deve ritenersi illegittimo nella parte in cui impedisce l'iscrizione nelle graduatorie permanenti (ora in esaurimento a seguito dell'intervento legislativo di cui all'art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006) dei docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento conseguito entro l'anno 2001-2002. Il suddetto decreto risulta infatti annullato dalla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato e, in ogni caso, l'illegittimità del medesimo (che ne giustifica comunque la disapplicazione) deriva dalla disparità di trattamento venutasi a determinare a seguito dell'esclusione dalle graduatorie di docenti in possesso di titolo abilitativo ottenuto precedentemente alla trasformazione delle graduatorie stesse da permanenti ad esaurimento.
- b) Il divieto legislativo di effettuare nuove iscrizioni nelle graduatorie non può infatti essere esteso a quei docenti in possesso dei requisiti per l'iscrizione già prima della trasformazione sopra indicata.
- c) Quanto al periculum in mora, lo stesso è da ritenersi particolarmente significativo atteso che il termine ultimo per la presentazione della domanda oggetto di giudizio scade il 14 Agosto 2015; si giustifica pertanto altresì l'adozione di un provvedimento inaudita altera parte.

P.Q.M.

- 1) Ordina all'amministrazione resistente di consentire alla ricorrente la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 2014/2017 della Provincia di Como.
- 2) Fissa per la comparizione delle parti di fronte al Giudice Dr. Tomasi l'udienza del 25 Agosto 2015 ore 11,30 assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del presente provvedimento entro otto giorni.

Como, 13 Agosto 2015.

Il Giudice  
Andrea Canepa

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

oggi

13 AGO 2015

IL CANCELLIERE